

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, concernente interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo;
- b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 961, dell'11 luglio 2014, che ha approvato la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta (RIS3) nel periodo 2014/20, che è stata, successivamente, modificata con la deliberazione n. 332, in data 26 marzo 2018, mediante l'integrazione dell'area tematica "Montagna sostenibile" con il settore di attività "Salute umana";
- c) richiamato il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale. 24 aprile 2019, n. 4 (*Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale. Modificazione della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84*), che ha introdotto l'articolo 15bis (*Contributi per ricercatori*) nella l.r. 84/1993;
- d) considerato che l'articolo 15bis della l.r. 84/1993 stabilisce che: *"La Giunta regionale, con propria deliberazione, può approvare bandi per attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo. Il bando stabilisce, inoltre, criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi, anche in deroga a quanto previsto per gli altri interventi di cui alla presente legge."*;
- e) considerato che la Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, in applicazione dell'art. 15bis di cui sopra, al fine di favorire l'attrazione di ricercatori e lavoratori altamente qualificati in grado di inserirsi nel contesto lavorativo arricchendolo con la loro professionalità, ha ritenuto opportuno definire i contenuti dell'iniziativa *House & Work*, come da allegato alla presente deliberazione, consistente nell'assegnazione di un contributo a riduzione del costo di locazione a persone fisiche disoccupate/inoccupate che abbiano ricevuto un'offerta di lavoro a tempo pieno per partecipare attivamente a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presso un'impresa industriale o un centro di ricerca o un organismo di ricerca con unità operativa in Valle d'Aosta, oppure siano assegnatari di una borsa di studio con finalità di ricerca;
- f) considerato che l'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo in denaro nel limite del 75% del canone di locazione di un'abitazione situata in Valle d'Aosta, per il periodo di assunzione indicato nel contratto di lavoro, oppure per il periodo di durata della borsa di studio con finalità di ricerca;
- g) considerato che l'oggetto dell'attività di ricerca delle imprese dei centri di ricerca e degli organismi di ricerca dovrà rientrare negli ambiti tecnologici individuati dalla *Smart Specialisation Strategy* della Valle d'Aosta;
- h) dato atto che l'Avviso a sportello *House & Work* sarà gestito dalla Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità;
- i) dato atto che, a seguito di una richiesta di interpello inviata alla Direzione Regionale delle Entrate di Aosta, relativa alla qualificazione fiscale dei contributi, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che ritiene che: *"il citato contributo non sia riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del T.U.I.R. (posto che tra l'ente erogatore del contributo e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre*

categorie reddituali individuate dall'art. 6 del T.U.I.R. e che, pertanto, non sia soggetto a tassazione”;

- j) ritenuto di approvare l'allegato avviso House and Work, nel testo predisposto dai competenti uffici;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- l) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70, in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- m) considerato che il competente Dirigente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 14.001 “Industria e PMI e artigianato”, attribuisce alla Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, le risorse necessarie per le attività di cui trattasi;

su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin;
ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1. di approvare l'Avviso *House & Work*, nel testo di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, e la relativa modulistica, che è conservata agli atti della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità;
- 2. di prenotare per gli anni 2020/2022 la somma complessiva di euro 324.000,00 (trecentoventiquattromila/00) come di seguito specificato:
 - euro 108.000,00 (centottomila/00) per l'anno 2020;
 - euro 108.000,00 (centottomila/00) per l'anno 2021;
 - euro 108.000,00 (centottomila/00) per l'anno 2022;sul capitolo U0024042 “*Trasferimenti correnti a ricercatori che svolgono attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa in Valle d'Aosta, a parziale ristoro delle spese sostenute per la locazione di abitazioni*” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3. di dare atto che per il finanziamento dell'Avviso per l'anno 2023 sarà stanziata un'ulteriore somma di euro 108.000,00 sul capitolo U0024042 “*Trasferimenti correnti a ricercatori che svolgono attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa in Valle d'Aosta, a parziale ristoro delle spese sostenute per la locazione di abitazioni*”;
- 4. di dare atto che all'impegno della spesa provvederà il dirigente della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, con successivi provvedimenti;
- 5. di dare atto che l'Avviso *House & Work* sarà pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it).



ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO
ASSESSORAT DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES ET DE L'ARTISANAT



CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTRAZIONE DI
RICERCATORI E LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
ARTICOLO 1 – Obiettivi	3
ARTICOLO 2 – Definizioni	3
ARTICOLO 3 – Beneficiari.....	4
ARTICOLO 4 – Ambiti tecnologici	5
ARTICOLO 5 – Caratteristiche e intensità del contributo	6
ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande.....	7
ARTICOLO 7 – Valutazione delle domande.....	7
ARTICOLO 8 – Impegni dei beneficiari	9
ARTICOLO 9 – Modalità di erogazione del contributo.....	9
ARTICOLO 10 – Revoca del contributo	10
ARTICOLO 11 – Informazione e comunicazione.....	10
ARTICOLO 12 – Norme di riservatezza	11
ARTICOLO 13 – Responsabilità.....	11
ARTICOLO 14 – Risorse e cronoprogramma	11
ARTICOLO 15 – Norme applicabili	12
ARTICOLO 16 – Responsabile del procedimento	12
ARTICOLO 17 – Modalità di ricorso.....	12

PREMESSA

La Regione Valle d'Aosta, in applicazione dell'art. 15bis della l.r. 84/1993 e al fine di incrementare l'innovatività e la competitività delle imprese e dei centri di ricerca, promuove l'iniziativa *House & Work* per attrarre ricercatori e lavoratori altamente qualificati che decidono di stabilirsi in Valle d'Aosta per contribuire alla realizzazione di progetti di ricerca sviluppati da imprese industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca, concedendo loro un contributo a parziale copertura delle spese di alloggio.

ARTICOLO 1 – Obiettivi

1. L'iniziativa intende attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati che decidono di stabilirsi in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca che hanno una unità operativa locale in Valle d'Aosta e sono impegnati in progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione di prodotti, di processi o di servizi tecnologici innovativi, atti a favorire ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca, rafforzando così il tessuto economico locale.

ARTICOLO 2 – Definizioni

1. Secondo l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, si definiscono:
 - a. **ricerca industriale**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
 - b. **sviluppo sperimentale**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in ambiente che riproduca le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
2. Si definiscono **lavoratori altamente qualificati** i lavoratori in possesso di una qualifica professionale compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2, 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011:
 - livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
 - livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;

- livello 3: professioni tecniche.

3. Si definiscono **imprese industriali** le imprese che svolgono attività concernenti la produzione di beni e servizi e la loro trasformazione. Ai fini del presente Avviso, si ritengono industriali le imprese che esercitano un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della "Classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007": sezione B (estrazione di minerali da cave e miniere), sezione C (attività manifatturiere); sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), sezione E (fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento), sezione F (costruzioni), sezione J (servizi di informazione e comunicazione); sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1; – sezione Q (sanità e assistenza sociale) limitatamente alla categoria 86.
4. Si definiscono **centri di eccellenza** gli enti indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 1972 del 16 luglio 2010:
 - ARPA VDA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Valle d'Aosta;
 - Fondazione Courmayeur Mont Blanc;
 - CERVIM - Centro di eccellenza, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna;
 - Fondazione Montagna Sicura - Fondation Montagne Sûre;
 - Fondazione Per Le Biotecnologie (non più in attività);
 - IAR - Institut Agricole Régional
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
 - Museo Regionale di Scienze Naturali;
 - Osservatorio Astronomico della Regione Valle d'Aosta;
 - Parco Nazionale Gran Paradiso;
 - Parco Naturale Mont Avic;
 - Istituto Scientifico Angelo Mosso (non più in attività);
 - Laboratorio Analisi Scientifiche.
5. La Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 riporta la definizione di **organismo di ricerca**: "soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti".
6. La **borsa di studio con finalità di ricerca** è uno strumento diretto al reclutamento di personale interessato alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca. La borsa di studio con finalità di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o produttivo di qualsiasi altro tipo di reddito e i compensi devono essere finalizzati a sostenere l'attività di formazione alla ricerca scientifica.
7. Per **unità operativa locale** si intende una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa o dell'ente, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.

ARTICOLO 3 – Beneficiari

1. Possono richiedere il contributo persone fisiche anche extracomunitarie, con le competenze e le eventuali esperienze necessarie per partecipare attivamente a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che abbiano ricevuto un'offerta di lavoro subordinato in qualità di dipendenti altamente qualificati a tempo pieno presso imprese industriali o centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d'Aosta.

2. Possono altresì richiedere il contributo persone fisiche disoccupate/inoccupate anche extracomunitarie, con le competenze e le eventuali esperienze necessarie per partecipare attivamente a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in qualità di assegnatari di una borsa di studio con finalità di ricerca presso centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d'Aosta.
3. Possono richiedere il contributo le persone fisiche di cui ai commi 1 e 2, che hanno conseguito una laurea magistrale/specialistica, o un titolo straniero equipollente, che permetta loro di svolgere attività di ricerca negli ambiti tecnologici indicati nell'articolo successivo.
4. Possono richiedere il contributo le persone fisiche che all'atto della domanda e per tutto l'anno solare antecedente non siano e non siano state residenti o domiciliate nel territorio regionale o titolari, anche in modo non esclusivo, di un diritto reale di godimento della proprietà su un immobile situato in Valle d'Aosta.

ARTICOLO 4 – Ambiti tecnologici

1. L'attività di ricerca che i beneficiari dell'iniziativa dovranno svolgere presso le imprese, i centri di eccellenza, gli organismi di ricerca dovrà rientrate in almeno uno dei seguenti ambiti tecnologici individuati dalla Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta:

MONTAGNA SOSTENIBILE
Energia:
<p>Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/tri-generazione di energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione sostenibile delle risorse naturali.</p> <p>Tecnologie per la distribuzione e per l'accumulo di energia.</p> <p>Bio-processi di pre-trattamento delle biomasse e per la produzione di energia (produzione di biocarburanti).</p> <p>Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell'intensità energetica delle attività produttive.</p> <p>Servizi di energy management.</p> <p>Tecnologie per l'auto-configurazione degli impianti.</p>
Integrazione Agricoltura/Turismo:
<p>Reti tra imprese agroalimentari e turistiche.</p>
Edilizia sostenibile e bioedilizia:
<p>Applicazioni per l'edilizia sostenibile, la costruzione di edifici a basso consumo energetico e la ristrutturazione di edifici con tecniche volte al risparmio e all'efficienza energetica.</p> <p>Bio-edilizia, architettura bio-climatica e nuovi materiali.</p> <p>Automazione di edifici.</p> <p>Servizi intelligenti di installazione e configurazione impianti.</p>
Produzioni "green":
<p>Innovazioni nelle produzioni agro-alimentari di qualità, reti tra produttori.</p> <p>Reti tra produttori e strutture ricettive.</p>
Ambiente e ecosistemi:
<p>Tecnologie per la tutela di aria, acqua, suolo e fauna.</p> <p>Sistemi tecnologici avanzati per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive.</p> <p>Tecnologie per la riqualificazione e riconversione di siti industriali contaminati e di aree urbane compromesse.</p> <p>Tecnologie per il trattamento dei rifiuti.</p> <p>Tecnologie per il trattamento dei reflui animali.</p>
Salute:
<p>Tecnologie per la medicina preventiva e predittiva</p> <p>Tecnologie per la medicina di montagna</p>

MONTAGNA DI ECCELLENZA
Produzioni specializzate per la montagna: Produzione specializzate per la montagna (attrezzature, abbigliamento, nuovi materiali).
Consolidamento/rilancio industria esistente: Acciai speciali. Meccanica. Automotive. Elettronica. Sistemi ITC.
Comprensori sciistici: Sistemi e Applicazioni per biglietteria e controllo accessi su smart-phone. Mobile-Apps specializzate per info e prenotazioni sui comprensori. Sistemi in rete tra operatori.
Alte Vie/Sistema dei Rifugi: Mobile-Apps specializzate per escursionisti (mappe, info, realtà aumentata, sistemi di prenotazione, sicurezza/posizionamento, reti tra operatori). Applicazioni per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche.

MONTAGNA INTELLIGENTE
Sicurezza e Monitoraggio del Territorio: Reti di monitoraggio e sistemi di sensori o biosensori. Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni e per il trattamento di dati telerilevati. Tecniche diagnostiche per il controllo di infrastrutture e di reti di sensori. Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure. Sistemi di early-warnings.
La Montagna Digitale: Infrastrutture di rete a banda larga (VDA Broadbusiness). Infrastrutture di rete WIFI. Sistemi e applicazioni di public digital services (PA e Sanità).
Networking/Smart Cities: Reti di public WIFI. Network su reti esistenti. Sistema dei BBCC. Illuminazione pubblica per gestione e fornitura di nuovi servizi.

ARTICOLO 5 – Caratteristiche e intensità del contributo

1. Ai beneficiari sarà concesso un contributo, di importo pari al 75% del canone di locazione dell'immobile indicato nel contratto di locazione, situato in Valle d'Aosta, per il periodo di assunzione indicato nel contratto di lavoro o per il periodo di durata della borsa di studio con finalità di ricerca.
2. Il contratto di lavoro o la borsa di studio con finalità di ricerca presso l'unità operativa locale valdostana e il contratto di locazione di un immobile situato in Valle d'Aosta dovranno avere una durata di almeno 6 mesi.
3. In ogni caso il contributo non potrà essere erogato per un periodo superiore a 3 anni.
4. Il contributo non potrà superare i seguenti massimali:

Beneficiario	Contributo massimo (mensile)	Contributo massimo (3 anni)
Persona singola o coppia	€ 450,00	€ 16.200,00
Persona singola o coppia con figlio o figli	€ 550,00	€ 19.800,00

5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.

ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo dovrà:
 - essere presentata in bollo **al massimo entro 3 mesi dall’inizio dell’attività**, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione;
 - essere trasmessa tramite pec al seguente indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it oppure trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata personalmente all’Assessorato finanze, attività produttive e artigianato – Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, di seguito “struttura competente” – Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta.
2. Il richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo:
 - nel caso in cui abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato in qualità di dipendente altamente qualificato a tempo pieno presso imprese industriali o centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d’Aosta la dichiarazione dell’impresa/centro di eccellenza/organismo di ricerca che:
 - a. ha assunto o si impegna ad assumere il beneficiario a tempo pieno in qualità di dipendente altamente qualificato;
 - b. indica la tipologia di contratto di lavoro, la sede di lavoro, la decorrenza, la durata e la qualifica assegnata;
 - nel caso in cui partecipi attivamente a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in qualità di assegnatario di una borsa di studio con finalità di ricerca presso centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d’Aosta, la dichiarazione di essere titolare di una borsa di studio con finalità di ricerca;
 - la descrizione delle competenze possedute, dell’attività di ricerca e sviluppo che sarà svolta, della corrispondenza tra le competenze possedute e le attività da svolgere;
 - la dichiarazione di residenza fuori dalla regione Valle d’Aosta;
 - la dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione;
 - il curriculum vitae redatto in formato Europass, debitamente firmato e datato;
 - la dichiarazione di possesso titolo laurea magistrale/specialistica o titolo equipollente che permetta di svolgere l’attività di ricerca individuata negli ambiti tecnologici sopra descritti (nel caso di titolo di studio straniero deve essere allegata la documentazione che ne attesta l’equipollenza ad un corrispondente titolo italiano);
 - l’importo del contributo richiesto.

ARTICOLO 7 – Istruttoria

1. La valutazione delle domande verrà effettuata allo scadere di ogni trimestre da parte della struttura competente. La prima scadenza è stabilita al 30 settembre 2020.
2. La struttura regionale effettuerà l’istruttoria delle domande mediante:
 - il controllo e la verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese;
 - la valutazione dell’ammissibilità formale della domanda secondo i seguenti requisiti:

Requisiti di ammissibilità	si/no
Il richiedente è titolare di una borsa di studio con finalità di ricerca oppure ha ricevuto un’offerta di lavoro da un’impresa industriale, da un centro di eccellenza, da un organismo di ricerca con unità operativa locale in Valle d’Aosta, al fine di svolgere attività di ricerca e sviluppo.	-

Il richiedente è altamente qualificato ed è in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica o titolo straniero equipollente.	-
Il richiedente non è residente sul territorio valdostano né è stato residente o domiciliato in Valle d'Aosta per tutto l'anno solare antecedente e non è titolare, anche in modo non esclusivo, di un diritto reale di godimento della proprietà su un immobile situato in Valle d'Aosta	-
L'ambito tecnologico dell'attività di ricerca in cui sarà impegnato il richiedente rientra tra quelli previsti dalla Strategia di Specializzazione intelligente della Valle d'Aosta.	-

2. In caso di non ammissibilità della domanda, la struttura regionale provvederà all'archiviazione della medesima e ne darà comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre di presentazione della domanda.
3. In caso di ammissibilità formale della domanda, la valutazione tecnica sarà effettuata secondo i seguenti criteri, con l'attribuzione di un punteggio:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio</i>
Qualità delle competenze possedute dal richiedente.	0-30
Contenuto tecnologico e innovativo dell'attività di ricerca e sviluppo.	0-30
Corrispondenza tra competenze possedute dal richiedente e attività da svolgere.	0-40
TOTALE	100

4. La valutazione delle domande sarà positiva nel caso in cui il punteggio sia globalmente di almeno 60 punti.
5. Per la valutazione tecnica delle domande, la struttura regionale potrà avvalersi del parere di un esperto.
6. A parità di punteggio tra più richiedenti, sarà data preferenza ai richiedenti impegnati in progetti di ricerca e sviluppo finanziati dalla Regione Valle d'Aosta in risposta ad avvisi/bandi da essa emessi.
7. Per ciascuna scadenza di valutazione, le domande saranno finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.
8. L'ultima domanda potrà, pertanto, essere finanziata anche soltanto parzialmente. In questo caso il richiedente potrà accettare o rifiutare entro 10 giorni dalla comunicazione. In caso di rifiuto la procedura sarà ripetuta nei confronti del successivo richiedente collocato utilmente in graduatoria.
9. I richiedenti, le cui domande saranno valutate positivamente, dovranno presentare alla struttura competente, entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, la seguente documentazione:
 - la copia del contratto di locazione dell'immobile ubicato in Valle d'Aosta intestato o cointestato al richiedente, debitamente registrato;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i nominativi delle eventuali altre persone che risiederanno nell'immobile, se non già indicato nel contratto di locazione, in rapporto ai componenti del nucleo familiare o altri soggetti presenti in coabitazione;
 - la copia della lettera di assunzione oppure di inizio dell'attività di borsista con finalità di ricerca.

10. Le domande valutate positivamente e integrate con quanto previsto al comma precedente saranno approvate, entro 75 giorni dalla scadenza del trimestre di presentazione, con provvedimento del dirigente della struttura competente, che concederà il relativo contributo.
11. La struttura competente informerà i richiedenti del relativo esito, entro 15 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
12. In caso di valutazione negativa della domanda, la struttura competente disporrà, entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, il provvedimento di diniego del contributo.

ARTICOLO 8 – Impegni dei beneficiari

1. I beneficiari del contributo si impegnano a:
 - comunicare alla struttura competente la data di avvio e di conclusione dell'attività di ricerca;
 - prendere il domicilio nell'immobile locato con il contratto presentato entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, insieme agli eventuali membri del nucleo familiare dichiarati;
 - pagare ogni mensilità di affitto rispettando le relative scadenze e a trasmetterne copia alla struttura competente;
 - partecipare a eventi promozionali, su richiesta della struttura competente, in particolare a quelli organizzati dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito delle attività di animazione territoriale di carattere economico;
 - in caso di abbandono dell'attività inviare debita motivazione alla struttura competente, con esplicita indicazione della rinuncia al contributo concesso;
 - presentare:
 - a. la dichiarazione semestrale sull'attività realizzata presso l'impresa o il centro di eccellenza o l'organismo di ricerca con la relativa valutazione, debitamente firmata e datata dal parte del responsabile dell'impresa o del centro di eccellenza o dell'organismo di ricerca;
 - b. la dichiarazione finale di tutta l'attività realizzata presso l'impresa o il centro di eccellenza o l'organismo di ricerca con la relativa valutazione, debitamente firmata e datata dal parte del responsabile dell'impresa o del centro di eccellenza o dell'organismo di ricerca;
 - consentire agli incaricati della struttura competente l'accesso all'immobile locato per la verifica della conformità e correttezza di quanto documentato nel contratto di locazione.

ARTICOLO 9 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo verrà effettuata dalla struttura competente al termine di ciascun semestre di attività lavorativa.
2. L'importo da erogare verrà calcolato nella misura del 75% del canone di locazione effettivamente pagato nei limiti di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Nel caso di coabitazione con soggetti terzi, ad esclusione dei componenti il nucleo familiare e salvo che sia diversamente attestato, per la determinazione del contributo si terrà conto della presenza di coinquilini e, pertanto, il contributo verrà ridotto proporzionalmente in base al numero dei coinquilini.
4. Il contributo verrà erogato previa presentazione:
 - delle copie di regolari quietanze di pagamento dell'affitto. Sono accettati esclusivamente i pagamenti mediante:
 - a. bonifico bancario o postale con il relativo estratto conto;
 - b. assegno non trasferibile con il relativo estratto conto;
 - c. carta di credito con il relativo estratto conto.

Non sono ammessi in nessun caso i pagamenti in contanti.

- delle relazioni semestrali e finali sull'attività di ricerca e sviluppo realizzata, con valutazione positiva da parte dell'impresa o del centro di eccellenza o dell'organismo di ricerca.

ARTICOLO 10 – Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - interruzione ingiustificata dell'attività di ricerca da parte del beneficiario;
 - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 - mancato pagamento anche solo di una mensilità di affitto o risoluzione del contratto di affitto;
 - mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 8.
2. In caso di cessazione/interruzione dell'attività dell'impresa o del centro di eccellenza o dell'organismo di ricerca o di cessazione del rapporto di lavoro o della borsa di studio, il contributo non sarà revocato, ma ne verrà interrotta l'erogazione.

ARTICOLO 11 – Informazione e comunicazione

1. Con la presentazione delle domande, i richiedenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei seguenti commi, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679:

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it.

In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

- PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata);
- PEI: privacy@regione.vda.it;

con una comunicazione avente la seguente intestazione:

“all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”.

Finalità del trattamento dati e base giuridica.

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie all'espletamento dell'istruttoria relativa all'istanza presentata per l'accesso all'iniziativa *House & Work* relativa alla concessione di un contributo a sostegno dell'attrazione di ricercatori e lavoratori altamente qualificati ai sensi dell'art. 15bis della l.r. 84/1993.

Destinatari del trattamento dati.

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

ARTICOLO 12 – Norme di riservatezza

1. I dipendenti della struttura competente e chiunque altro abbia accesso ai documenti depositati riguardanti i progetti e le attività di ricerca nell'ambito del presente avviso, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sugli argomenti e i dati relativi ai progetti o alle attività stesse.
2. In particolare i dipendenti della struttura competente sono tenuti ad adottare adeguate e ragionevoli misure di sicurezza per proteggere la riservatezza di dati e informazioni riservati, di cui possano essere messi a conoscenza, e a non comunicarli ad alcuno senza l'esplicito consenso dei beneficiari.
3. L'impegno alla riservatezza su ogni aspetto dei progetti e delle attività di ricerca dei beneficiari non si esaurisce al termine dell'attività di valutazione, ma permane nel tempo in correlazione all'esigenza di tutela dei diritti dei beneficiari oltre che della Regione e degli altri soggetti interessati.

ARTICOLO 13 – Responsabilità

1. La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti o omissioni ed eventuali danni compiuti dai beneficiari o da terzi nell'immobile da loro condotto.
2. I beneficiari si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.

ARTICOLO 14 – Risorse e cronoprogramma

1. Per il finanziamento dell'iniziativa *House & Work* è stato stanziato l'importo complessivo di euro 324.000,00.
2. Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per l'iniziativa *House & Work*, l'Amministrazione regionale provvederà, con provvedimento del dirigente competente, alla chiusura dell'iniziativa, dandone comunicazione sul sito internet istituzionale della Regione.
3. A fronte di ulteriori risorse disponibili, in qualsiasi momento, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di finanziare le domande ammesse, ma non finanziate, e/o a riattivare l'iniziativa.

ARTICOLO 15 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

ARTICOLO 16 – Responsabile del procedimento

1. Struttura regionale competente è la Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, Fabrizio Clermont e-mail: f.clermont@regione.vda.it
3. Funzionario amministrativo referente è Giorgio D'Andrea, tel. 0165/274594, , email: g.dandrea@regione.vda.it.

ARTICOLO 17 – Modalità di ricorso

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere:
 - entro 60 giorni dal ricevimento del diniego, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta;
 - entro 120 giorni dal ricevimento del diniego, al Presidente della Repubblica.